

## **NEWSLETTER LAVORO 02 – 2020**

### **Novità normative**

- 1. Agevolazioni impatriati: novità e chiarimenti**
- 2. ENASARCO: aumento aliquote contributive 2020 per agenti e rappresentanti in forma individuale**
- 3. Cuneo fiscale: attuazione alla legge di bilancio 2020**
- 4. Auto aziendali ad uso promiscuo: nuovo trattamento fiscale**
- 5. Incentivi assunzioni 2020**
- 6. INPS: nuovi massimali e minimali contributivi 2020**
- 7. Congedo obbligatorio per i padri lavoratori: aumento per l'anno 2020**
- 8. Ape social e opzione donna: proroga anche per il 2020**
- 9. Copertura assicurativa INAIL per i riders**
- 10. Scadenza invio dichiarazione OT23 (ex OT24)**
- 11. Congedo di maternità post partum**

### **Contratti collettivi: scadenze, novità e rinnovi**

#### **Gennaio 2020:**

- 1. CCNL Istituzioni socio – assistenziali Uneba, ipotesi di rinnovo: minimi retributivi, Banca Etica Solidale**

#### **Febbraio 2020:**

- 1. CCNL Pubblici Esercizi – Confcommercio: minimi retributivi, lavoro extra e di surroga**
- 2. CCNL Tessile Abbigliamento Piccola Industria: minimi retributivi**
- 3. CCNL Turismo - Confcommercio: minimi retributivi**

#### **Marzo 2020:**

- 1. CCNL Abbigliamento Industria: Elemento Retributivo Nazionale**
- 2. CCNL Nettezza Urbana: Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.)**

## **Novità normative**

### **1. Agevolazioni impatriati: novità e punto della situazione**

Si ricorda che dal 2020 entra pienamente in vigore la nuova agevolazione fiscale prevista per i c.d. lavoratori impatriati.

Tale agevolazione è applicabile ai lavoratori che:

- non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento della residenza nel territorio della Repubblica e che si impegnino a risiedere nella stessa per almeno due anni;
- svolgano l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;

e consente ai beneficiari di poter fruire di una riduzione della base imponibile pari al 70% nella generalità dei casi e del 90% qualora la residenza venga spostata in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Tale agevolazione è applicabile per l'anno in cui avviene lo spostamento della residenza più i successivi 4 anni; la stessa si può estendere di ulteriori 5 anni a condizione che:

- i lavoratori beneficiari abbiano almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo.
- diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi sopra descritti, i redditi, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, con l'eccezione dei lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, in quanto in questo caso, i redditi percepiti concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

In relazione alla possibilità di estensione dell'agevolazione fiscale nel caso in cui il lavoratore abbia figli minorenni, l'Agenzia delle Entrate, seppur informalmente, ha precisato che il presupposto richiesto dalla norma per l'estensione del beneficio temporale può sussistere sia prima del trasferimento in Italia, sia successivamente, a condizione che il figlio minorenni e/o a carico sia nato (ovvero in affidio o adottato) entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione. Ad esempio, se il contribuente rientra in Italia nel periodo di imposta 2020, il figlio (o i tre figli) devono essere nato/i entro il periodo di imposta 2024.

Si ricorda che la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto che la suddetta agevolazione è applicabile, a partire dal 2019, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 hanno trasferito la residenza in Italia e che possiedono i requisiti per poter beneficiare della riduzione dello sgravio.

Pertanto, considerando che ai sensi della normativa in vigore si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente:

- per chi ha spostato la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 la suddetta agevolazione non è applicabile;
- per chi ha spostato la residenza in Italia tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019, la suddetta agevolazione è applicabile dal 2019;
- per chi ha spostato la residenza successivamente al 2 luglio 2019, l'agevolazione è applicabile dal 2020.

## 2. ENASARCO: aumento aliquote contributive 2020 per agenti e rappresentanti in forma individuale

Importi	Ante 2020	2020
<b>Aliquota contributiva</b>	16,50%	17%
(di cui carico agente)	8,25%	8,50%
(di cui carico preponente)	8,25%	8,50%

In attesa di rivalutazione e nuovi minimali e massimali contributivi (probabilmente nelle mensilità di febbraio/marzo), per l'anno 2020 gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

	plurimandatario	monomandatario
Minimale	428,00 €	856,00 €
Massimale	25.554 €	38.331 €

## 3. Cuneo fiscale: attuazione alla legge di bilancio 2020

È pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 3 del 2020 che ha come obiettivo quello di ridurre la pressione fiscale sui dipendenti che percepiscono redditi fino a 40.000 euro nell'anno di imposta. In attesa della conversione in legge, il quadro prospettato risulta il seguente:

Dipendenti che versano imposta netta, il cui reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro:

Viene riconosciuta una somma di 600 euro che non concorre alla formazione del reddito, con decorrenza da luglio e per tutto l'anno di imposta 2020. Dal 2021 tale importo sarà di importo pari a 1.200 euro.

Il meccanismo di erogazione sarà il medesimo che attualmente viene applicato per il riconoscimento del bonus Renzi che a partire dal prossimo mese di luglio 2020 verrà abrogato e sostituito dalla presente misura fiscale.

Dipendenti il cui reddito complessivo è superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro:

È prevista l'applicazione di un'ulteriore detrazione per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il cui importo verrà determinato sulla base dell'ammontare del reddito complessivo e non avrà la natura di trattamento integrativo ma andrà quindi ad abbattere l'imposta lorda determinata.

Ulteriore elemento di novità riguarda l'eventuale recupero delle somme non spettanti in sede di conguaglio fiscale, infatti il decreto legge in questione, prevede che se l'importo totale da trattenere sia maggiore di 60 euro, il sostituto di imposta dovrà effettuare il recupero dell'importo obbligatoriamente in quattro rate.

#### **4. Auto aziendali ad uso promiscuo: nuovo trattamento fiscale**

La tassazione del fringe benefit relativo ad autoveicoli/motocicli/ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, subisce delle modifiche relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020 e al variare delle emissioni di anidride carbonica.

Attualmente, il fringe benefit tassabile è il 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al dipendente.

Per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 invece, le percentuali di imponibilità saranno variabili dal 25% al 50% (60% dal 2021), in base alle emissioni inquinanti del veicolo.

#### **5. Incentivi assunzioni 2020**

La legge di Bilancio 2020 (Lg. 160/2019) nel riproporre gli incentivi per le assunzioni agevolate, ne chiarisce i requisiti oggetti di accesso, i destinatari e le quote di sgravio. Di seguito un distinguo tra gli incentivi considerati stabili e pertanto già operativi e quelli, invece, da considerarsi ancora in attesa di attuazione, tramite Decreti Ministeriali e Circolari INPS.

Gli Sgravi **stabili o già operativi:**

- Assunzione stabile giovani under 30 ed under 35 (solo per il 2020);
- Apprendistato di primo livello;
- Esonero alternanza Scuola-Lavoro;
- Soggetti fruitori di trattamento Naspi;
- Lavoratori over 50 anni;
- Donne inoccupate in zone svantaggiate;
- Donne prive di impiego da almeno 24 mesi;
- Lavoratori in Cigs;
- Apprendistato professionalizzante ed apprendistato di Alta formazione e ricerca;
- Apprendistato di 4<sup>^</sup> livello: soggetti beneficiari di indennità di mobilità/trattamento di disoccupazione;
- Sostituzione Lavoratori/lavoratrici in congedo di maternità/parentale o malattia del figlio;
- Assunzioni in cooperative sociali;
- Solidarietà espansiva;
- Assunzione soggetti con disabilità
- Assunzione giovani genitori.

Gli Sgravi **in attesa di attuazione:**

- Beneficiari di Reddito di cittadinanza (in attesa Decreto MEF per l'operatività);
- Bonus Sud;
- Lauree eccellenti (in attesa di chiarimenti per la proroga anche nel 2020).

**Si rimanda allo speciale Allegato1 – Gli Sgravi 2020.**

**6. INPS: nuovi massimali e minimali contributivi 2020**

L'INPS, con circolare n.9 del 29/01/2020, ha riportato i nuovi massimali e minimali contributivi per l'anno 2020.

Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a 48,98 euro.

L'aliquota aggiuntiva dell'1%, sarà applicabile sulla quota imponibile eccedente **47.379,00** euro.

Da ultimo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, l'importo per l'anno 2020 è pari a **103.055,00** euro.

## **7. Congedo obbligatorio per i padri lavoratori: aumento per l'anno 2020**

A decorrere dall'anno solare 2020 il congedo obbligatorio per paternità passa da 5 a 7 giorni, da fruire anche in via non continuativa entro il quinto mese dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nei casi di adozione e affidamento. L'indennità giornaliera a carico INPS è pari al 100% della retribuzione.

Si ricorda, inoltre, che il lavoratore ha la possibilità di godere un ulteriore giorno di congedo facoltativo, qualora la madre scelga di astenersi da una giornata di congedo di maternità.

## **8. Ape social e opzione donna: proroga anche per il 2020**

La legge di bilancio ha prorogato anche per il 2020 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico tramite l'Ape social e la c.d. "opzione donna".

Si ricorda che l'Ape social è un trattamento assistenziale riconosciuto a determinate categorie di lavoratori che abbiano compiuto i 63 anni di età che consente di colmare con il sussidio ottenuto un periodo pari a 4 anni che separa il lavoratore dalla pensione di vecchiaia.

L'opzione donna invece è la possibilità concessa alle lavoratrici con almeno 58 anni di età (59 se autonome) e 35 anni di contributi alla data del 31/12/2019 di poter accedere alla pensione anticipata, che verrà però calcolata integralmente con il sistema contributivo.

## **9. Copertura assicurativa INAIL per i riders**

L'INAIL, con recente circolare, ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali. Tale obbligo è in vigore dal 1° febbraio 2020. Soggetto obbligato è l'impresa di delivery che utilizza la piattaforma digitale.

La denuncia di variazione delle attività, e le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio, devono essere inviate all'INAIL entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo (ovvero entro il 1° marzo).

Nelle denunce di esercizio o di variazione il soggetto assicurante deve dichiarare la lavorazione svolta dai lavoratori autonomi in questione, indicando anche il tipo (o i tipi) di mezzi utilizzati dai riders per effettuare le consegne. Ciò in quanto la voce di rischio da attribuire alle lavorazioni può

variare in funzione del diverso mezzo utilizzato per le consegne. Nelle denunce dovrà, altresì, essere indicata la stima (in percentuale) dei mezzi di trasporto utilizzati.

#### **10. Scadenza invio dichiarazione OT23 (ex OT24) all'INAIL**

È disponibile sul portale dell'Istituto il modello OT23, che sostituisce il precedente OT24 ed è utilizzabile dalle aziende fino al 29 febbraio 2020, per effettuare le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa, in ragione delle attività svolte al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro. Tra le novità, gli interventi migliorativi per il reinserimento lavorativo degli infortunati da lavoro e l'inclusione dell'adozione delle prassi di riferimento, validate nel 2018, per imprese del settore edilizio e per le micro e piccole imprese artigiane.

Ai clienti che necessitassero di assistenza nell'invio del modulo all'INAIL si richiede di fornire al consulente di riferimento tutte le informazioni necessarie alla predisposizione e all'invio del modulo OT23 entro il 24 Febbraio.

#### **11. Congedo di maternità post partum**

Con la circolare INPS dello scorso 12 dicembre 2019, l'Istituto dirama le istruzioni per la fruizione del congedo di maternità dopo l'evento del parto. Detta circolare ha fornito chiarimenti sulla facoltà di dare inizio al periodo indennizzato di 5 mesi del congedo obbligatorio direttamente dopo l'evento del parto, in luogo della tradizionale sequenza di 2 mesi ante partum e 3 mesi post partum (già modificabili per effetto dell'istituto della flessibilità in 1 mese ante e 4 mesi post).

L'INPS, preliminarmente, ribadisce che per poter esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tale documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza attestando l'assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Laddove, in caso di parto successivo alla data presunta, la lavoratrice non abbia integrato il certificato medico (che quindi continua a coprire solo fino alla data presunta), l'INPS specifica che

gli eventuali giorni di lavoro svolti dalla data presunta al giorno antecedente al parto saranno comunque conteggiati come congedo obbligatorio, sebbene non indennizzati in quanto retribuiti dal datore di lavoro.

Infine, al pari di quanto già previsto per il congedo flessibile, in caso di malattia insorta dall'8° mese, non sarà possibile avvalersi dell'integrale fruizione del congedo post partum, in quanto da quel giorno la lavoratrice entra in congedo obbligatorio, con la conseguenza che i giorni non fruiti di astensione ante partum si aggiungono al congedo post partum.

### **Contratti collettivi: scadenze, novità e rinnovi**

#### **Gennaio 2020:**

##### **1. CCNL Istituzioni socio – assistenziali Uneba, ipotesi di rinnovo: minimi retributivi, Banca Etica Solidale**

#### **Minimi retributivi**

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è previsto un aumento medio dei minimi retributivi pari a 19,37 euro lordi, calcolato al livello 4. Alla luce di questa modifica, la nuova retribuzione mensile lorda calcolata con riferimento al livello medio 4° sarà di 1.305,08 euro.

Tale aumento è da intendersi assorbibile.

#### **Banca Etica Solidale**

Viene concordata la costituzione, a decorrere dalla mensilità di gennaio 2020, a titolo sperimentale, della Banca Etica Solidale.

Gli istituti che possono confluire nella Banca Etica Solidale sono:

- le ferie;
- i ROL non goduti al 31/12 di ciascun anno, accantonati in banca ore;
- le ore di festività coincidenti con la domenica, accantonate in banca ore;
- E.R.M.T. e istituti similari;
- la banca ore.



## **Febbraio 2020:**

### **1. CCNL Pubblici Esercizi – Confcommercio: minimi retributivi, lavoro extra e di surroga**

#### **Minimi retributivi**

A decorrere dal 1° febbraio 2020 è previsto un aumento medio dei minimi retributivi pari a 20,00 euro lordi, calcolato al livello 4. Alla luce di questa modifica, la nuova retribuzione mensile lorda calcolata con riferimento al livello medio 4° sarà di 1.002,75 euro.

Tale aumento è da intendersi assorbibile.

#### **Lavoro extra e di surroga**

A decorrere dal 1° febbraio 2020, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato in un aumento medio di 0,26 euro calcolato al livello 6S, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore e in mancanza di indicazioni da contrattazione integrativa territoriale di riferimento. Il compenso è comprensivo di tutti gli effetti derivanti dagli istituti economici diretti e indiretti determinati da Contratto nazionale, aziendale, territoriale, inclusi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e il TFR.

### **2. CCNL Tessile Abbigliamento Piccola Industria: minimi retributivi**

#### **Minimi retributivi**

A decorrere dal 1° febbraio 2020 è previsto un aumento medio dei minimi retributivi pari a 30,86 euro lordi, calcolato al livello 4. Alla luce di questa modifica, la nuova retribuzione mensile lorda calcolata con riferimento al livello medio 4 sarà di 1.751,14 euro.

Tale aumento è da intendersi assorbibile.

### **3. CCNL Turismo - Confcommercio: minimi retributivi**

#### **Minimi retributivi**

A decorrere dal 1° febbraio 2020 è previsto un aumento medio dei minimi retributivi pari a 20,00 euro lordi, calcolato al livello 4. Alla luce di questa modifica, la nuova retribuzione mensile lorda calcolata con riferimento al livello medio 4 sarà di 1.002,75 euro.

Tale aumento è da intendersi assorbibile.

## **Marzo 2020:**

### **1. CCNL Abbigliamento Industria: Elemento Retributivo Nazionale**

#### **Elemento Retributivo Nazionale**

A decorrere dal 1° marzo 2020, è previsto un aumento medio dell'Elemento Retributivo Nazionale (E.R.N.) pari a 8,28 euro lordi, calcolato al livello 4. Alla luce di questa modifica, il nuovo Elemento Retributivo Nazionale lordo calcolato con riferimento al livello medio 4 sarà di 1.714,95 euro.

### **2. CCNL Nettezza Urbana: Elemento Garanzia Retributiva (E.G.R.)**

#### **Elemento Garanzia Retributiva (E.G.R.)**

L'Elemento Garanzia Retributiva (E.G.R.) è corrisposto ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato di aziende prive di contrattazione di secondo livello. Questo elemento retributivo è corrisposto ai suddetti lavoratori che non percepiscono, oltre quanto spettante da CCNL, altri trattamenti economici collettivi o individuali. Esso viene riconosciuto con la retribuzione relativa al mese di marzo di ogni anno per un importo pari a 150,00 euro lordi. L'E.G.R. viene erogato al dipendente in base ai mesi in forza all'azienda nell'anno precedente.